



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2582/2024

**Oggetto: REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. S.G. S.R.L. SERVIZI PER L'ECOLOGIA. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA IT004007. MODIFICA A.D. N. 1178 DEL 14/05/2024.**

In data 11/10/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

### **Visti**

il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale tra l'altro prevede che le competenti autorità di destinazione e spedizione trasmettano per iscritto, al notificatore e alle altre autorità competenti interessate, la propria decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti oggetto di notifica;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1379 del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato II o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi;

il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda;

il Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B;

il Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013;

il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 2174/2020 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 520/2022 della Commissione sulla esportazione di rifiuti destinati al recupero verso alcuni Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti che modifica il Regolamento 1418/2007;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.M. 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e in particolare l'art. 46 che trasferisce alle Province le suindicate competenze;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" che attribuisce alla Città metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **Premesso che**

con l'Atto Dirigenziale n. 1178 del 14/05/2024 S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fino al 14/05/2025, alla spedizione di cui alla notifica IT004007, relativa alla spedizione di 5.000 t di rifiuti pericolosi identificati con CER 170503\* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti da CTG – Consorzio Tunnel Giovi presso il sito di Cravasco SP 6, 16014, Campomorone (Ge) e sito di destino presso l'impianto della LandKreis Kusel / Deponie Schneeweiderhof,



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Kreisverwaltung Kusel – D67754 Kusel, DE, per l'operazione D1;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 55395 del 16/09/2024 S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia ha comunicato la modifica della sede legale del notificatore;

**Ritenuto che** risulta necessario aggiornare l'autorizzazione di cui all'Atto Dirigenziale n. 1178 del 14/05/2024 con i dati comunicati da S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia;

**Vista** la nota prot. n. 60215 del 08/10/2024, trasmessa via e-mail del 08/10/2024, con la quale la Direzione Ambiente - Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (CE) 1013/2006, ha comunicato alle autorità competenti di destinazione che, fatto salvo parere contrario delle stesse, questa amministrazione, non ritenendo necessaria la trasmissione di una nuova notifica, avrebbe provveduto al rilascio della modifica dell'autorizzazione rilasciata con A.D. n. 1178 del 14/05/2024;

### **Ritenuto che**

- sia necessario modificare l'A.D. n. 1178 del 14/05/2024 inserendo i dati della nuova sede legale del notificatore;
- non sia peraltro necessario richiedere una nuova notifica;

**Atteso che** non risultano pervenute osservazioni da parte delle autorità interessate;

**Considerato che** per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 60552 del 09/10/2024;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

**Atteso che** per il presente non è previsto l'obbligo di pubblicazioni specifiche e che peraltro si



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

### **DISPONE**

- A. di integrare l'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n. 1178 del 14/05/2024 a S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fino al 14/05/2025, riferita alla spedizione di cui alla notifica n. IT004007, relativa alla spedizione di 5.000 t di rifiuti pericolosi identificati con CER 170503\*-terre e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti da CTG – Consorzio Tunnel Giovi presso il sito di Cravasco, SP 6, 16014, Campomorone (Ge) e sito di destino presso l'impianto della LandKreis Kusel / Deponie Schneeweiderhof, Kreisverwaltung Kusel – D67754 Kusel, DE, per l'operazione D1, con gli allegati al seguente Atto Dirigenziale, prendendo atto della modifica della sede legale della S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia;
- B. di allegare al presente atto il modulo di notifica e di movimento con gli aggiornamenti dei dati sopra citati;

### **INVIA**

il presente atto a:

- S.G. S.r.l. Servizi per l'Ecologia;
- Autorità competente di destinazione e di transito.

### **RICORDA**

L'efficacia dell'autorizzazione in oggetto è comunque subordinata alla validità dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dell'impianto di destinazione e fatti salvi eventuali pareri negativi delle altre autorità competenti di destinazione e transito circa la non necessità di nuova notifica in relazione alla variazione della sede legale del notificatore.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**